

Allegato A

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO (CAMPO DI CALCIO) DI INTERESSE MUNICIPALE AVENTE RILEVANZA ECONOMICA, SITO IN GENOVA VIA LUGO 20

- ART. 1 – Obiettivi dell’affidamento della gestione dell’impianto sportivo.**
- ART. 2 – Oggetto dell’affidamento.**
- ART. 3 – Durata dell’affidamento.**
- ART. 4 – Finalità della concessione.**
- ART. 5 – Cauzioni e fidejussioni.**
- ART. 6 – Tariffe.**
- ART. 7 – Uso dei beni dell’impianto sportivo.**
- ART. 8 – Assegnazione dei beni.**
- ART. 9 – Manutenzione dell’impianto sportivo ed interventi edilizi.**
- ART. 10 – Personale impegnato nella gestione dell’impianto sportivo.**
- ART. 11 - Tutela della salute e della sicurezza**
- ART. 12 - Responsabile di contratto**
- ART. 13 - Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti**
- ART. 14 – Accesso all’impianto sportivo**
- ART. 15 – Obblighi del concessionario**
- ART. 16 – Rapporti economici**
- ART. 17 – Utilizzo dell’impianto sportivo da parte dell’Amministrazione Comunale**
- ART. 18 – Facoltà di intervento del Comune.**
- ART. 19 – Riserva di utilizzo dell’impianto.**
- ART. 20 – Responsabilità del concessionario**
- ART. 21 – Garanzie assicurative**
- ART. 22 - Presa d’ atto delle circostanze e della natura del servizio**
- ART. 23 - Controllo e verifiche della concessione.**
- ART. 24 - Penali**
- ART. 25 – Revoca della concessione**
- ART. 26 - Risoluzione del contratto**
- ART. 27 - Continuità del servizio in caso di controversie**
- ART. 28 - Controversie**
- ART. 29 – Elezione di domicilio**
- ART. 30 - Trattamento dati personali**
- ART. 31 - Proprietà dei dati relativi ai controlli e riservatezza**
- ART. 32 – Rinvio ad altre norme**

ART. 1 – Obiettivi dell'affidamento della gestione a terzi dell'impianto Sportivo

1. Il Comune di Genova con l'affidamento della gestione a terzi dell'impianto sportivo in oggetto si propone di proseguire nell'adempimento degli obblighi previsti nella legge regionale 40 del 7.10.2009.
2. Nello specifico si pone l'obiettivo di affidare l'organizzazione e la concessione di un processo globale e unitario nei suoi diversi aspetti al fine di promuovere e valorizzare lo sviluppo di attività sportive ed il soddisfacimento di interessi generali della collettività.
L'aggiudicatario dovrà promuovere iniziative nell'ambito sportivo, con attenzione al circuito giovanile e alle Associazioni che operano nel ridetto settore.

ART. 2 – Oggetto dell'affidamento

1. La presente gara ha per oggetto l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo di interesse municipale , avente rilevanza economica, sito in Genova Via Lugo 20 denominato Campo di calcio
L'impianto è costituito dai seguenti beni
Campo di Calcio a 7 giocatori , illuminato e recintato
Palazzina adibita a spogliatoio
servizi igienici
manufatti pertinenziali

ART. 3 – Durata dell'affidamento

1. L'affidamento dell'impianto avrà durata per un periodo di 10 (dieci) anni a partire dalla data di stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 8 c. 1 del Regolamento.
2. La data di avvio dell'affidamento è fissata a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto.
3. E' fatto divieto al concessionario di subconcedere, anche solo in parte, le attività per la gestione dell'impianto sportivo.
4. L'eventuale elusione anche di fatto del divieto di cui al precedente comma costituisce causa di immediata risoluzione della concessione, secondo quanto previsto dal successivo art. 26.

ART. 4 – Finalità della gestione

1. Le attività, da realizzarsi nell'ambito della concessione, sono qualificabili in via generale come di seguito specificato:

a. attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale dell'impianto sportivo e delle sue potenzialità, finalizzate anche a fornire risposta alle esigenze degli utenti del sistema sportivo comunale, quali:

- organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive nell'ambito di un quadro di iniziative anche programmate dall'Amministrazione Comunale, anche in sinergia con le potenzialità della promozione turistica cittadina;

- organizzazione, sviluppo e gestione delle attività statutariamente previste con riferimento alla valorizzazione dell'impianto sportivo e delle sue attività nell'ambito del sistema sportivo comunale, incrementando l'uso pubblico dell'impianto secondo le finalità previste dal vigente regolamento degli impianti sportivi e concordando con la competente Direzione il piano di utilizzo dell'impianto;

b. attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo – strutturale, nonché attività complementari, finalizzate alla gestione ottimale dell'impianto sportivo, al suo miglioramento funzionale – operativo ed alla migliore fruibilità della struttura, quali:

- gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti l'impianto sportivo, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d'uso dello stesso;

- sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione degli utilizzi dell'impianto sportivo da parte di Associazioni, Enti e gruppi;

- gestione dei servizi di assistenza all'utenza e al pubblico in relazione alla fruibilità dell'impianto sportivo e delle attività in esso realizzate;

- gestione dell'attività per la sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti al centro sportivo, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi allo stesso;

- gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività dell'impianto sportivo.

c. eventuale ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica dell'impianto sportivo volta all'aumento dell'utenza e/o al miglioramento delle attività descritte.

ART. 5 – Cauzioni e fidejussioni

1. Ai sensi dell'art. 113 del D. L.gs. 163/2006 il concessionario, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto e previsti negli atti da questo richiamati, ha presentato apposita garanzia fidejussoria tramite polizza emessa in data dalla Compagnia numero polizza per l'importo di euro e, pertanto pari al 10% dell'importo del canone complessivo di euro, avente validità fino al con previsione di proroghe annuali.

2. La cauzione è mantenuta per tutta la durata della concessione e deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale. La cauzione sarà restituita al termine della gestione stessa, salvo che a seguito di verbale di riconsegna dell'impianto, redatto in contraddittorio tra il concedente e il concessionario, emergano danni alla struttura o gravi carenze manutentive all'impianto addebitabili a colpa del concessionario medesimo.

3. La cauzione definitiva deve essere effettuata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal DPR n°635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n°449/1959, o anche da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 Febbraio 1998, n° 58.

4. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione concedente. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante procede alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto o degli atti da questo richiamati.

5. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Detta garanzia, previa proroga o novazione, resterà vincolata per tutta la durata della concessione e fino alla data di emissione del verbale di riconsegna alla Civica Amministrazione dell'impianto sportivo oggetto della concessione, pena la risoluzione della stessa.

6. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di

quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

7. Resta in ogni caso convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte del concessionario si procederà senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

ART. 6 – Tariffe

1. Il concessionario è tenuto all'applicazione nella misura massima delle tariffe che sono adottate ogni anno con deliberazione dalla Civica Amministrazione

ART. 7 – Uso dei beni dell'impianto sportivo

1. Al Concessionario è riconosciuto – in correlazione con la gestione del servizio sportivo – il diritto d'uso dei beni immobili e mobili costituenti ed afferenti l'impianto sportivo, meglio individuati e qualificati nel verbale di cui al successivo art. 8, in prospettiva della loro valorizzazione e maggiore fruibilità.

2. L'uso dei beni mobili e immobili comprende gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto meglio specificato al successivo art. 9, nonché specificatamente per i beni mobili, la loro sostituzione.

ART. 8 – Assegnazione dei beni

1. L'Amministrazione Comunale consegna al concessionario l'impianto sportivo ed i beni ad esso afferenti con specifico verbale, descrittivo dello stato dei beni immobili e mobili, nonché delle dotazioni impiantistiche correlate.

2. Il verbale, da redigersi in contraddittorio con il Concessionario, fa fede in relazione allo stato iniziale dell'impianto sportivo e dei beni ad esso afferenti, ai fini dei profili conservativi e migliorativi conseguenti all'attività gestionale correlata alla presente concessione.

ART. 9 – Manutenzione dell'impianto sportivo ed interventi edilizi

1. Il Concessionario si obbliga a provvedere ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo, ad eccezione degli interventi di ristrutturazione, ricostruzione totale o parziale dell'impianto che restano a carico del Comune, nonché dei beni mobili in dotazione alla struttura ed alla sostituzione di quelli eventualmente danneggiati o usurati in modo da non risultare più utilizzabili nel periodo di durata della

gestione, indipendentemente dalla causa che abbia provocato il danneggiamento. La sostituzione dei beni mobili danneggiati o usurati deve essere fatta nel rispetto delle tipologie e degli standard tecnico-funzionali dei beni posti in disuso.

Nel progetto dovrà, inoltre, indicare quali interventi di adeguamento normativo o demolizione intenderà effettuare, ove occorra, su ogni manufatto pertinenziale dell'impianto in oggetto

2. Ai sensi di quanto previsto al precedente comma 1, il Concessionario effettua un costante monitoraggio dello stato delle strutture dell'impianto sportivo, dei suoi apparati, dei beni mobili e delle strutture funzionali ad esso afferenti.

3. Qualora il Concessionario ritenesse opportuno, per le esigenze funzionali di cui all'art. 4), comma 1, lettera c) provvedere ad interventi ampliativi dell'impianto sportivo, dovrà ottenere preventiva autorizzazione patrimoniale ed edilizia dall'Amministrazione Comunale, subordinata all'acquisizione del parere tecnico del CONI provinciale competente, qualora si tratti di impiantistica sportiva. In ogni caso, le opere resteranno di proprietà del Comune, senza che ciò dia luogo alla corresponsione di indennizzo alcuno al Concessionario.

4. In caso di interventi di manutenzione straordinaria, migliorativi e/o ampliativi della struttura dell'impianto sportivo, gli stessi non possono comportare un prolungamento della durata della gestione se non nei limiti e secondo le modalità di cui al vigente Regolamento Comunale sugli impianti sportivi, né alcun esborso per la Civica Amministrazione.

5. Le manutenzioni straordinarie dovranno essere dimostrate con documentazione contabile e bancaria.

6. La stazione appaltante, per quanto concerne la manutenzione degli impianti, al fine di garantire la continuità operativa degli stessi, si impegna ad affiancare con propri tecnici il personale di manutenzione del concessionario per un periodo di mesi 2.

7. Gli eventuali mutui che saranno stipulati dal concessionario per gli interventi di manutenzione straordinaria, migliorativi e/o ampliativi della struttura dell'impianto sportivo, non saranno garantiti da fideiussione da parte della stazione appaltante.

ART. 10 – Personale impegnato nella gestione dell'impianto sportivo

1. Il Concessionario provvede alla gestione dell'impianto sportivo con proprie risorse umane qualificate, che siano funzionalmente dipendenti o attraverso l'utilizzo di diverse forme contrattuali che possano coinvolgere nelle attività di gestione anche associati e volontari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. In relazione allo sviluppo delle attività gestionali, il Concessionario individua un responsabile gestionale dell'impianto sportivo.

ART. 11 - Tutela della salute e della sicurezza

1. Il Comune di Genova considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario. Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico del Concessionario aggiudicatario, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizione di sicurezza ottimali. In particolare deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale e a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

2. Pertanto, il Concessionario terrà conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i .

3. Inoltre, nel rispetto del principio di Cooperazione e Coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del concessionario, analizzare la presenza di possibili interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del D.U.V.R.I.

ART. 12 - Responsabile di contratto

1. Il concessionario s'impegna a designare, sotto la sua responsabilità, una persona responsabile del contratto espressamente a ciò delegata, il cui nominativo sarà notificato all'Amministrazione Comunale all'atto della firma del contratto, ed in caso di sua sostituzione di darne comunicazione secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

2. Tra i compiti affidatigli, a titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano tra l'altro i seguenti:

a) organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del presente Capitolato ed alle eventuali modifiche concordate con gli uffici del Municipio, previa debita informativa alla Direzione Scuola e Sport e Politiche Giovanili;

b) curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione del servizio e per la loro attuazione in condizioni sicure, vigilando altresì che le disposizioni vengano eseguite. Per le suddette funzioni deve, in

caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. A tal fine, nell'ambito del piano di sicurezza ed igiene del lavoro predisposto dall'affidatario in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ne attua le prescrizioni relative al servizio in oggetto e sorveglia che vengano scrupolosamente rispettate. In caso di accertate difformità del piano, tali da costituire fonti di pericolo, è tenuto a disporre la sospensione parziale o totale delle attività ed a proporre gli adeguamenti necessari al piano stesso;

c) provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione del servizio, alla disciplina del personale (in particolare nei confronti degli utenti durante l'esecuzione delle verifiche) e al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere.

ART. 13 - Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti

1. Il concessionario deve garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato.
2. Il concessionario si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.
3. L'aggiudicatario si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici
4. Il concessionario deve eseguire i lavori, i servizi e le prestazioni contrattualmente affidati nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti, con particolare riguardo:
 - a) all'individuazione dell'esecutore delle opere, nel caso in cui il concessionario non posseda la qualificazione per realizzare in proprio i lavori, adempiendo alle disposizioni in materia di pubblicità previste dall'art. 66 ovvero dall'art. 122 del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione ad eseguire lavori pubblici previsti dal richiamato Codice dei contratti;
 - b) alle norme riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro, l'antinfortunistica e la salute dei lavoratori.
5. Il concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

6. Il concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla legislazione vigente.

7. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico del Concessionario aggiudicatario.

8. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

9. Di tutti gli operatori a qualsiasi lavoro adibiti, risponde unicamente il concessionario.

10. La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici degli operatori dipendenti e/o del personale con incarico professionale può essere richiesta al concessionario in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento dal Comune di Genova; copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dalle quali si possa dimostrare l'ottemperanza dello stesso alle obbligazioni previste dalla vigente legislazione può essere richiesta dalla Direzione Scuola Sport e Politiche Giovanili .

ART. 14 – Accesso all'impianto sportivo

1. L'accesso all'impianto sportivo è regolamentato dal progetto di utilizzo presentato in sede di gara con tutte le forme di tutela a garanzia del libero accesso all'impianto secondo le tariffe in vigore.

2. Il Concessionario effettua le attività volte a regolamentare l'accesso all'impianto sportivo, anche mediante soluzioni di accesso facilitato, in particolare a favore dei disabili.

ART. 15 – Obblighi del concessionario

1. Il Concessionario deve garantire il corretto svolgimento del servizio di gestione e assumere tutti gli accorgimenti necessari per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto indicato nel presente contratto.

2. Il Concessionario, contestualmente alla stipula del presente atto, deve depositare copia del proprio Statuto, e gli ulteriori aggiornamenti, dal quale devono risultare i nominativi dei Soci solidamente responsabili delle obbligazioni sociali, compatibilmente con la propria natura giuridica.

3. Tutti gli obblighi e gli oneri per l'espletamento delle attività inerenti alla gestione dell'impianto sportivo devono intendersi a completo carico del Concessionario.

4. Il complesso di obblighi e oneri a carico del Concessionario esplicitato nel presente contratto non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali. Pertanto, ove si renda necessario per il Concessionario far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a carico dello stesso.

5. Il Concessionario assume incondizionatamente nei confronti del Comune, le obbligazioni espressamente previste dal vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, le cui disposizioni si richiamano integralmente e che il concessionario dichiara di ben conoscere.

6. Il Concessionario si obbliga, inoltre, al rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione dell'offerta e precisamente:

a) ad eseguire quanto indicato nel piano pluriennale delle manutenzioni di durata triennale presentato in sede di gara;

b) a presentare ogni tre anni al Comune, una relazione consuntiva del piano manutentivo e del nuovo piano delle manutenzioni;

c) ad accettare che eventuali modifiche al piano delle manutenzioni presentato in sede di gara, finalizzate anche all'utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico e, conseguentemente, dei costi gestionali delle strutture, dovranno essere preventivamente approvate, sia da un punto di vista edilizio, sia da un punto di vista patrimoniale, dai competenti Uffici comunali.

d) al rispetto del progetto di utilizzo presentato in sede di gara.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui **ai punti a), b) c), d)**, comporta la decadenza della concessione.

e) a presentare entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo

f) ad eseguire quanto proposto in sede di gara in particolare ai punti B.2.1 e B.2.2.

g) a prevedere un incontro aperto al pubblico con cadenza annuale alla presenza degli associati e delle associazioni e società ospiti, dei rappresentanti del Municipio e dei cittadini interessati, al fine di condividere gli obiettivi gestionali raggiunti nonché quelli programmati per gli esercizi futuri;

7. Sono inoltre a carico del Concessionario le spese per l'attivazione e la fornitura delle utenze.

8. Sono altresì a carico del Concessionario eventuali tributi, tasse e/o tariffe applicate dalla C.A.

9. Il Concessionario dovrà attenersi a quanto disposto dalla Carta dei Servizi.

10. Il Concessionario dovrà istituire una sede nell'ambito del territorio comunale entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva onde consentire l'immediata consegna dell'impianto e conseguentemente l'inizio del servizio; è richiesto, inoltre, l'allestimento di un locale all'interno dell'impianto, attrezzato come ufficio e avente finalità di gestione e di coordinamento delle attività oggetto di concessione.

ART. 16 – Rapporti economici

1. Il Concessionario versa un canone annuale pari ad euro ... (offerto in sede di gara) oltre I.V.A. oltre l'aggiornamento annuale secondo l'indice ISTAT FOI. Tale canone, è risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del regolamento degli impianti sportivi, il canone definito in sede di gara per la concessione in uso, potrà essere abbattuto del 20% nel caso l'impianto sia utilizzato da scuole. Per l'applicazione di tale abbattimento dovrà essere prodotta idonea documentazione dimostrativa, contestualmente alla trasmissione del bilancio annuale.
3. Il Concessionario avrà a suo carico le spese d'amministrazione, tra le quali quelle riguardanti l'utenza dell'acqua, che verranno rimborsate alla Civica Amministrazione secondo le rateizzazioni deliberate dall'assemblea condominiale a fine anno, a seguito dell'approvazione del rendiconto da parte del Condominio.
4. L'Amministrazione Comunale riconosce al concessionario il diritto di gestire funzionalmente ed economicamente l'impianto sportivo.
5. Il concessionario introita i proventi derivanti dalle tariffe d'uso che debbono essere conformi a quelle approvate annualmente con deliberazione dalla Civica Amministrazione.
6. Il concessionario introita altresì i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni organizzate all'interno dell'impianto sportivo.
7. Il concessionario, inoltre, può introitare risorse derivanti da quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto sportivo corrisposti da altri soggetti
8. La responsabilità derivante dalle obbligazioni eventualmente contratte durante il periodo di gestione per la realizzazione degli investimenti, degli interventi e delle attività dell'impianto sportivo fanno capo esclusivamente al concessionario.
9. A nessun titolo l'Amministrazione Comunale può essere ritenuta responsabile diretta o in solido per le predette obbligazioni.

ART. 17 – Utilizzo dell'impianto sportivo da parte dell'Amministrazione Comunale

1. Per rilevanti esigenze organizzative - anche determinate da situazioni non programmabili – l'Amministrazione Comunale può utilizzare il centro sportivo per un numero di giornate non superiore a 20 per ciascun anno. In tal caso, l'Amministrazione Comunale può disporre di tutto o di parte dell'impianto sportivo richiedendo al concessionario, almeno 30 giorni prima della data di utilizzazione, la modifica dei programmi o dell'articolazione temporale degli spazi di attività sportiva presso l'impianto sportivo. Le spese sostenute per utenze, anche determinate in via forfetaria, riferite al periodo della manifestazione, non saranno a carico dell'affidatario della gestione, ma a carico degli organizzatori.

ART. 18 – Facoltà di intervento del Comune

1. In qualunque momento il Comune di Genova potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà necessarie ed opportune per motivi di interesse pubblico.

2. Nel caso di cui al precedente comma, verranno concordati tra le parti tempi e modalità per la determinazione del periodo strettamente necessario per lo svolgimento di tali opere, così come risultante dal crono programma degli interventi. Qualora l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potrà essere richiesto dal Concessionario al Comune.

3. Il Comune si riserva la facoltà di verificare le modalità di accesso all'impianto a categorie di utenti meritevoli di particolare tutela onde garantire lo sviluppo e la promozione dello sport.

ART. 19 – Riserva di utilizzo dell'impianto

1. Il Concessionario si impegna a riservare le porzioni dell'impianto sportivo con le modalità definite nel progetto di utilizzo e per le specifiche attività svolte a favore delle scuole, dei giovani, dei disabili e degli anziani.

ART. 20 – Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è responsabile della sicurezza degli operatori da esso impegnati nelle attività di gestione dell'impianto sportivo e dei fruitori dello stesso, con riferimento ad installazioni e materiali dai medesimi utilizzati, nonché all'uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi operano.

2. Il Comune è del tutto estraneo all'uso così come allo svolgimento delle attività che sono oggetto del presente atto, uso ed attività che riguardano esclusivamente il concessionario, che le esplica a suo rischio, spesa e con piena malleva del Comune da ogni qualsivoglia responsabilità al riguardo.

ART. 21 – Garanzie assicurative

1. Il concessionario assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

2. Il Comune di Genova declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del concessionario.

3. Il concessionario, prima di dare corso all'esecuzione del contratto deve dare dimostrazione di essere provvisto di un'adeguata copertura assicurativa per RCT / RCO (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori) propria dell'attività che viene svolta, per l'intera durata del periodo contrattuale ed essere riferita almeno ai seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività:

- a. contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori dell'impianto sportivo e gli operatori e dai quali consegua decesso o invalidità permanente;
- b. per responsabilità civile verso terzi, inclusa l'Amministrazione Comunale, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell'attività;
- c. per l'assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi.

4. Il Concessionario, che presenta una polizza assicurativa con scadenza annuale anziché per tutta la durata contrattuale, come indicato al c. 3 del presente articolo, deve fornire la dichiarazione della Società Assicurativa, con la quale la stessa si obbliga a notificare al Comune di Genova, mediante lettera raccomandata A/R, il mancato pagamento da parte dell'Assicurato del premio di assicurazione e l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza; al verificarsi di queste condizioni, nei soli confronti del Comune di Genova, la polizza in corso sarà considerata valida ed efficace fino a quando siano trascorsi giorni 15 (quindici) dalla data di invio della lettera raccomandata. Inoltre, la Società Assicuratrice si obbliga, ove intenda avvalersi della

facoltà di recesso per sinistro prevista dal contratto, di dare di ciò comunicazione al Comune di Genova a mezzo lettera raccomandata A/R almeno 30 giorni prima della data di cessazione della garanzia.

5. Copia della polizza assicurativa deve essere trasmessa alla Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili, entro dieci giorni dalla stipula del contratto, per le verifiche preventive di adeguatezza. La mancata sottoscrizione di detta polizza comporterà la risoluzione della concessione.

ART. 22 - Presa d' atto delle circostanze e della natura del servizio

1. Il concessionario riconosce che l'offerta presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere il servizio.

2. Tale assunzione di responsabilità è conseguente all'aver preso atto della natura del servizio, delle problematiche e delle circostanze specifiche connesse con l'espletamento del servizio nella sua complessa articolazione.

3. Con l'offerta formulata il concessionario assume inoltre interamente su di sé, esentandone il Committente, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse con l'espletamento del servizio conferito.

4. Il concessionario non potrà quindi eccepire durante l'espletamento del servizio la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

5. Per tutte le ragioni espresse il concessionario è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l'offerta tecnico-economica con piena ed esclusiva responsabilità.

ART. 23 – Controllo e verifiche della gestione

1. L'Amministrazione Comunale svolge controlli e verifiche costanti sulle qualità delle attività principali e complementari per la gestione dell'impianto sportivo.

2. L'Amministrazione Comunale può, in particolare, svolgere controlli e verifiche specifiche:

a. sull'effettuazione delle prestazioni e sull'esecuzione degli obblighi contrattuali in relazione a quanto previsto dagli artt. 4,5,9,15,19;

b. sull'esecuzione degli adempimenti a garanzia dell'esecuzione del contratto, stabiliti dagli artt. 5,6,21;

- c. su eventuali azioni o comportamenti del Concessionario o di suoi associati/dipendenti/collaboratori comportanti profili problematici per la gestione dell'impianto sportivo;
 - d. in ordine alla funzionalità complessiva della gestione dell'impianto sportivo e delle singole tipologie di servizi;
 - e. in ordine all'efficacia delle relazioni tra essa ed il Concessionario sotto il profilo organizzativo e gestionale;
 - f. in ordine alla soddisfazione ed al gradimento per le attività offerte da parte dei fruitori dell'impianto sportivo, anche mediante rilevazioni ed interviste specifiche;
 - g. sulla compatibilità delle sponsorizzazioni acquisite dal Concessionario con le finalità delle attività e delle iniziative nell'ambito delle quali sono realizzate le attività del presente contratto;
 - h. sui bilanci consuntivi del Concessionario, che devono essere presentati ogni anno;
 - i. sulla corretta applicazione delle tariffe d'uso praticate dal Concessionario che devono essere conformi a quelle approvate con deliberazione dall'Amministrazione Comunale.
3. Il Comune procederà a verificare l'osservanza degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria e lo stato di attuazione del piano pluriennale dettagliato del piano delle manutenzioni presentato in sede di gara allo scadere del terzo, quinto ed ottavo anno di concessione.
4. Il Concessionario e l'Amministrazione Comunale possono concordare lo svolgimento in comune di verifiche, finalizzate a rilevare l'impatto sociale delle attività prodotte nell'impianto sportivo.

ART. 24 Penali

1. In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente Capitolato od in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali verrà applicata una penale variabile da un minimo dell'1% del canone annuale (IVA esclusa) ad un massimo corrispondente al canone annuale (IVA esclusa) a seconda della gravità dell'inadempienza, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.
2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale la società aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa.
3. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10 per cento del canone, relativo all'intero periodo contrattuale; qualora i ritardi

siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

ART. 25 – Revoca della concessione

1. Il Comune si riserva, il diritto di revocare, senza indennizzo, il presente atto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
2. L'esercizio di tale diritto sarà preceduto da specifico atto amministrativo nel quale dovrà essere stabilito un termine non inferiore a mesi 3 per il rilascio dell'impianto.
3. Il Concessionario dichiara e riconosce che, in tal caso, dovrà provvedere alla riconsegna al Comune dell'impianto e di quanto altro oggetto del presente atto, in buono stato di manutenzione e di efficienza, entro il termine che dal Comune sarà stato indicato e che competerà allo stesso il più ampio diritto di immissione in possesso in forma amministrativa.

ART. 26 - Risoluzione del contratto

1. Il concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel disciplinare e nel presente capitolato hanno carattere di necessità.
2. In particolare dopo la stipulazione del contratto, il concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi di verifica si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante la gestione del servizio.
3. Nel caso in cui il Responsabile della Direzione Patrimonio, Demanio e Sport o suo delegato dovessero rilevare che l'andamento del servizio oggetto del presente Capitolato non è conforme allo stesso, contesterà l'inadempimento all'aggiudicatario con lettera A/R, assegnando un termine perentorio per adottare i provvedimenti necessari a ripristinare gli adempimenti contrattualmente previsti. In caso di inadempienze ripetute, gravi irregolarità o a fronte di situazioni critiche, che dovessero nascere a seguito delle inadempienze commesse dal Soggetto aggiudicatario, è fatta salva la facoltà della Civica Amministrazione di addivenire in qualsiasi momento alla risoluzione della convenzione in danno al Soggetto aggiudicatario.
4. La Civica Amministrazione si riserva in ogni caso di procedere d'ufficio a sanare i disservizi riscontrati, imputando ogni maggior onere sostenuto al Soggetto aggiudicatario del servizio.

5. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto la convenzione ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del gestore, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'affidatario nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

6. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della convenzione, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) ritardi nella presentazione o nella realizzazione del progetto di cui al punto B.2.1. del disciplinare tali da comportare un importo superiore al 10% del canone relativo all'intero periodo contrattuale.

7. Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente la concessione sarà risolta di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

8. La risoluzione della concessione non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

9. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione dello stesso.

10. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

11. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti del Concessionario e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

12. Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del concessionario.

In caso di risoluzione della concessione, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART. 27 - Continuità del servizio in caso di controversie

1. In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del servizio, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esso, il concessionario non avrà diritto di sospendere il servizio, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute ma potrà formulare espressa riserva per iscritto al Responsabile di cui all'art. 12.

2. Il concessionario, fatte valere le proprie ragioni e riserve durante il corso dell'espletamento del servizio nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni ricevute, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio appaltato o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che possono derivare al Committente.

ART. 28 - Controversie

1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

2. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 29 – Elezione di domicilio

1. Il concessionario per l'espletamento del servizio in oggetto deve eleggere domicilio in Genova.

ART. 30 - Trattamento dati personali

1. I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 31 - Proprietà dei dati relativi ai controlli e riservatezza

1. Il concessionario deve mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti e le informazioni di cui viene in possesso.
2. Il concessionario deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione e documento.
3. Il concessionario può citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Committente, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza sui documenti dell'appalto.

ART. 32 – Rinvio ad altre norme

1. Al presente contratto sono applicabili le disposizioni di legge in materia, anche per quanto concerne la procedura d'esecuzione delle ordinanze amministrative;
2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato Speciale si fa rinvio alle Leggi e al vigente "Regolamento per l'affidamento della gestione e della concessione in uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Genova", oltre che al Capitolato Generale degli Appalti, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.